



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

*in applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti
(DPR 24 Giugno 1998, n. 249 modificato dal DPR 21 Novembre 2007, n. 235)*

La scuola, essendo la seconda agenzia educativa, ha il compito di partecipare all'educazione dei giovani che le vengono affidati dalle rispettive famiglie e, di talchè, deve adoperarsi per prevenire i comportamenti impropri degli alunni.

Questo regolamento disciplina i comportamenti degli allievi quando, durante la ordinaria attività scolastica o altra attività connessa (quali attività integrative, trasferimenti da casa a scuola, viaggi d'istruzione), cagionano nocimento ai diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispetto dei loro doveri. L'emissione delle consequenziali sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'eventuale inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e del sistema sociale ove essa espleta la sua esistenza in senso lato.

Al fine di rendere edotti alunni e famiglie del processo educativo enucleato dalla Scuola, all'inizio di ogni nuovo anno scolastico, il presente corpus normativo verrà letto e spiegato in classe al fine di far conoscere ai discenti i loro rispettivi diritti e doveri, nonché sensibilizzarli circa le conseguenze delle azioni da loro stessi espletate nei contesti scolastici: soprattutto, conoscenza delle scorrettezze e inadempienze suscettibili di sanzioni, la cui entità è correlata alla gravità del fatto commesso.

Tutte le inosservanze per il mancato rispetto del Regolamento Disciplinare saranno sempre tenute in considerazione dal Consiglio di Classe per l'attribuzione del voto di condotta, il quale è suscettibile di ripercussioni sui crediti scolastici.

ART. 1: PRINCIPI GENERALI

1. La responsabilità disciplinare dello studente è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa più che sanzionatoria e si prefiggono di fare maturare il discente sia in ambito personale che didattico. Le sanzioni disciplinari sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare commessa e, per quanto possibile, mirano anche al risarcimento del danno.

ART. 2: DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. L'istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:
- l'attuazione dell'offerta formativa esplicitata nel P.T.O.F.;
 - la tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il personale;
 - un'attività didattica equa alle strutture statali e secondo i principi del MIUR;
 - un dialogo sempre costruttivo con il corpo docente;
 - una valutazione trasparente e tempestiva;
 - iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio.

ART. 3: DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a:
- presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario;

- rispettare le scadenze per le giustificazioni delle assenze;
- non allontanarsi dall'aula di propria iniziativa
- svolgere i compiti scritti e orali assegnati ed impegnarsi nello studio;
- prestare l'attenzione necessaria e richiesta all'attività didattica programmata;
- essere educati e rispettosi delle regole scolastiche, senza assumere comportamenti arroganti e prepotenti;
- agire sempre nell'assoluto rispetto reciproco e nei confronti dei docenti e del personale ATA;
- utilizzare correttamente le strumentazioni didattiche e i laboratori, in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'istituto o altrui;
- avere cura dell'ambiente scolastico;
- avere cura della propria persona, dell'igiene personale e indossare abiti consoni all'ambiente scolastico;
- non compiere atti che offendono la morale e la civile convivenza e turbano la vita della comunità scolastica;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti degli ambiti in cui si vengono a trovare.

ART. 4 : **SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Le tipologie di sanzioni disciplinari applicabili agli studenti sono:

- a) **richiamo verbale** da parte dei docenti;
- b) **annotazione** sul registro di classe da parte dei docenti;
- c) **nota disciplinare** sul registro di classe da parte dei docenti;
- d) **comunicazione alla famiglia** da parte del docente o del Coordinatore Scolastico;
- e) **convocazione dei genitori** da parte del D.S. o del Coordinatore del c.d.c.;
- f) **sospensione dall'attività didattica** da 1 a 15 giorni, disposta dal Coordinatore Scolastico, su delibera del Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria.

2. Al raggiungimento delle 3 note disciplinari sul registro di classe per infrazioni riguardanti i doveri indicati nell'art. 3, è previsto l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo pari a 15 giorni, senza previa deliberazione straordinaria del Consiglio di Classe.

ART. 5: **PUNTUALITÀ E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI RITARDI**

1. La puntualità costituisce una forma di rispetto fondamentale per ogni comunità. Pertanto:

- a. Gli alunni sono tenuti a giungere in orario a scuola e trovarsi in classe entro l'inizio delle lezioni. Gli alunni devono trovarsi in classe entro le ore 8:30.
- b. Lo studente che arriva dopo il suono della campana viene ammesso in classe con annotazione del ritardo e dell'ora effettiva d'ingresso sul registro di classe.
- c. Nei casi in cui si verificano frequenti ritardi, giustificati o no da riferite cause di forza maggiore, che possono incidere sul rendimento scolastico o che fanno sorgere dubbi sulle cause degli stessi, la segreteria, provvederà ad avvisare telefonicamente e/o in forma scritta le famiglie.
- d. I docenti signaleranno periodicamente al Coordinatore Scolastico i nominativi degli alunni che compiono ritardi sistematici.

2. Sanzioni

I ritardi frequenti saranno sanzionati con la comunicazione alla famiglia e influiranno sulla valutazione quadrimestrale della condotta

ART. 6 : FREQUENTI USCITE ANTICIPATE

1. Gli alunni potranno uscire prima della fine delle attività didattiche in caso di malessere, per seri motivi familiari o per sottoporsi a visite mediche programmate e coincidenti con l'orario delle attività didattiche, soltanto se prelevati da uno dei genitori o da un parente maggiorenne autorizzato dallo stesso genitore.

Gli alunni maggiorenni potranno uscire da scuola prima della fine delle attività didattiche mediante presentazione di una richiesta scritta e sottoscritta da loro stessi, soltanto dopo aver documentato le personali esigenze alla Presidenza che, valutata la serietà dei motivi addotti, autorizzerà l'uscita anticipata solo se avallata telefonicamente da un genitore.

Le uscite anticipate per motivi di salute saranno concesse soltanto se l'alunno sarà prelevato da un genitore o un suo delegato.

2. L'uscita anticipata dall'istituto sarà annotata sul registro di classe dal docente presente in classe.

3. Sanzioni

La frequente uscita anticipata sarà sanzionata con l'annotazione sul registro di classe e la comunicazione scritta alla famiglia, per invitare la stessa a far frequentare il proprio figlio in maniera costante.

ART. 7 : CARENTI IMPEGNI DI STUDIO

1. Le/gli alunne/i sono tenuti ad annotare sul diario i compiti, ad eseguire e portare a termine regolarmente il lavoro domestico assegnato dai docenti, ad avere cura e a non dimenticare il materiale scolastico e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento delle attività, in special modo quaderni e penne.

2. Gli studenti devono presentarsi nei giorni fissati dai docenti per i compiti in classe. In caso di assenza senza una valida giustificazione o senza preavviso, i docenti possono decidere, a propria discrezione, di non consentire il recupero della prova o di ricorrere ad una prova suppletiva.

2. Sanzioni

Le abituali mancanze di cui sopra verranno sanzionate secondo il livello di gravità e reiterazione mediante: richiamo orale, annotazione sul registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia, convocazione a scuola di un genitore o di chi ne fa le veci.

ART. 8 : DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA SERENITÀ

1. Le/gli alunne/i durante lo svolgimento delle lezioni, devono tenere un comportamento congruo, nella fattispecie:

- evitare di disturbare ed interrompere la lezione per futili motivi, impedendo al docente di svolgere l'attività didattica e ai compagni di seguire con attenzione. Chiunque, con il proprio comportamento, impedisca agli altri di fruire appieno del diritto allo studio e lo privi della serenità necessaria al soddisfacimento di questo fondamentale diritto, si rende responsabile di "interruzione di pubblico servizio essenziale";
- utilizzare lo smartphone durante le lezioni didattiche, solo ove assolutamente necessario;
- evitare di spostarsi o uscire dall'aula senza motivo o autorizzazione.

2. Sanzioni

Le mancanze di cui sopra verranno sanzionate secondo il livello di gravità e reiterazione mediante richiamo orale, annotazione sul registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia, convocazione a scuola di un genitore o di chi ne fa le veci.

ART. 9: USO IMPROPRIO DEL PERMESSO PER FRUIRE DEI SERVIZI

1. L'accesso ai bagni può essere consentito ad un alunno/a per volta. Tali uscite tuttavia non saranno consentite nel corso della prima ora di lezione, salvo situazioni particolari reali necessità.

2. I permessi per l'uso dei bagni vengono concessi dai vari docenti che si alternano nel corso della giornata.

3. Le alunne e gli alunni dovranno ricordare che:

- a. nel bagno è consentito trattenersi per il tempo effettivamente necessario;
- b. i sanitari devono essere adoperati in modo proprio e devono essere lasciati il più possibile puliti;
- c. gli assorbenti vanno gettati negli appositi contenitori e non nel water;
- d. i pavimenti non devono mai essere sporcati;
- e. le porte e i muri non devono essere imbrattati con scritte o disegni;
- f. è severamente vietato infastidire compagni/compagne;
- g. è severamente vietato fumare.

4. Sanzioni

Chiunque si renda deliberatamente responsabile di una o più infrazioni di cui sopra, verrà punito con l'ammonizione sul registro di classe se non si sono arrecati danneggiamenti e/o fatte molestie ai compagni. I casi di molestie ai compagni, o danneggiamenti alle strutture, determineranno il risarcimento dei danni arrecati all'amministrazione e la sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni.

ART. 10: USO SCORRETTO DEL TEMPO DELLA PAUSA

1. La pausa per la consumazione della colazione sarà fruita, da alunne ed alunni, dalle 11.00 alle 11.15.

Le alunne e gli alunni dovranno ricordare che:

- durante tale periodo di tempo potranno interagire serenamente e compostamente con i propri compagni e con i docenti senza mai eccedere o mancare di rispetto a nessuno e senza imbrattare l'aula o i corridoi o i locali predisposti per la ricreazione;
- al termine dell'intervallo dovranno rientrare in classe senza indugio alcuno.

2. Sanzioni

Gli alunni/e che al termine dell'intervallo rientrano in classe in ritardo saranno sanzionati mediante annotazione sul registro di classe.

Eventuali atteggiamenti generalizzati giudicati "poco rispettosi" o "inadeguati" dal docente presente verranno sanzionati mediante richiami verbali. Nei casi più gravi, quando è compromessa la sicurezza

fisica e psicologica degli alunni e dei docenti, i responsabili sono puniti con nota sul registro di classe e convocazione dei genitori.

ART. 11: USO SCORRETTO O NON AUTORIZZATO DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE

Le/Gli alunne/i:

1. sono tenuti a utilizzare in modo corretto le attrezzature didattiche della scuola (laboratori, aule speciali, palestra, ecc.);
2. hanno l'obbligo di non accedere alle aule ordinarie momentaneamente chiuse, ai laboratori e agli altri locali della scuola da soli e/o senza una precisa autorizzazione del docente;
3. in caso di necessità o di accadimenti non previsti (es. dimenticanza di un oggetto e altro) non accedono all'aula o ad altro locale se non in presenza di un adulto che faccia parte del personale della scuola.

4. Sanzioni

Le sanzioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal Coordinatore Scolastico secondo la valutazione di gravità. In particolare verranno sanzionate con nota sul registro di classe e incidenza sulla valutazione quadrimestrale del comportamento.

Qualora lo studente cagioni danni alle attrezzature laboratoriali, previa quantizzazione degli stessi da parte dei periti, sarà tenuto, mediante la famiglia di provenienza, ad un risarcimento pecuniario equo al danno medesimo.

ART. 12: RELAZIONE CON IL PERSONALE DELLA SCUOLA

1. Gli/le alunni/e sono tenuti/e ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola, a prescindere da gerarchia e mansioni espletate.
2. Non rivolgeranno ad essi espressioni irrispettose o minacciose; non useranno mai violenza fisica.
3. La classe in segno di saluto e rispetto, si leverà in piedi in caso di visita del D.S. o di altra autorità scolastica e al momento del cambio del docente.
4. Sono vietati i festeggiamenti non autorizzati dal Coordinatore Scolastico.

5. Sanzioni

Le mancanze di rispetto nei confronti del personale della scuola vengono sanzionate secondo il livello di gravità mediante:

- rimprovero verbale da parte del docente di classe e/o dal Coordinatore Scolastico.
- annotazione scritta sul registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia;
- incidenza sulla valutazione quadrimestrale della condotta.

Le mancanze gravi, specie se ripetute, comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 4 giorni .

ART. 13: ABBIGLIAMENTO NON CONSONO AL CONTESTO SCOLASTICO

1. Le/Gli alunne/i:

- a) devono avere cura dell'igiene della propria persona, quale forma di rispetto per sé e per gli altri.
- b) devono indossare un abbigliamento pulito e conveniente, sempre dignitoso ed adatto all'ambiente scolastico. Sono da ritenere non consoni allo stile della scuola abbigliamento quali: pantaloni eccessivamente strappati, pantaloni corti, bermuda, gonne corte, canottiere, maglie corte, top scollati, abbigliamento da spiaggia in genere e qualsiasi abito che riveli biancheria intima.

2. Sanzioni

Le mancanze di cui sopra verranno sanzionate mediante rimprovero verbale da parte del docente di classe e/o dal Coordinatore Scolastico.

ART. 14: REGOLAMENTAZIONE DEI COMPORTAMENTI DELLE/DEGLI ALUNNE/I DURANTE GLI SPOSTAMENTI ALL'ESTERNO DELLA SCUOLA

1. Comportamenti da tenere nel cortile della scuola

All'interno del cortile della scuola gli/le alunni/e:

a. possono passeggiare nel cortile in modo composto ed utilizzare il tempo che precede il suono della campanella d'ingresso per socializzare in modo positivo con i/le compagni/e della propria e delle altrui classi;

b. non devono assumere atteggiamenti di prevaricazione, di cattivo gusto o violenti che possano arrecare un danno ambientale, fisico o psicologico ai compagni. Se ciò dovesse verificarsi, gli alunni devono denunciare al Dirigente scolastico, personalmente o tramite i rispettivi genitori, fatti ed episodi, che possano risultare forme di bullismo o, in ogni caso, atti finalizzati a limitare la serenità e la libertà personale propria o di altri compagni;

c. in caso di pericolo o in presenza di estranei alla scuola che agiscano in modo da arrecar danno o costituire minaccia agli alunni, si recano all'interno dell'edificio scolastico per chiedere aiuto al personale della scuola;

2. Comportamenti da tenere durante le uscite:

a. durante il viaggio è possibile utilizzare in modo lecito strumenti tecnologici (PSP, telefonini, altro), comunicare con i genitori, produrre video e foto relativi al contesto dell'esperienza in atto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 25;

b. gli alunni sono tenuti a partecipare con attenzione seguendo con interesse le spiegazioni delle guide e degli insegnanti;

c. durante la visita ai musei o monumenti, e le rappresentazioni teatrali o cinematografiche gli alunni devono tenere un comportamento rispettoso verso i compagni, gli insegnanti e le figure contestuali con cui interagiscono, nonché verso l'ambiente;

d. gli spostamenti da un luogo all'altro devono avvenire con ordine secondo le indicazioni del docente.

3. Sanzioni

Le sanzioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal dirigente scolastico secondo la valutazione di gravità. In particolare le mancanze di cui sopra verranno sanzionate con:

- annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia
- sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni nei casi più gravi ed esclusione dalle uscite extrascolastiche

ART. 15: MANCATO RISPETTO E/O DANNEGGIAMENTO DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE

1. Le/gli alunne/i:

a. sono tenuti a rispettare e a non danneggiare gli arredi, i muri, le aule, i laboratori e i servizi igienici;

2. Sanzioni

Le sanzioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal Coordinatore Scolastico secondo la valutazione di gravità. In particolare verranno sanzionate con:

- rimprovero verbale e annotazione sul registro di classe;
- comunicazione scritta alla famiglia e invito a provvedere alla riparazione o sostituzione dell'oggetto o della struttura danneggiati;
- sospensione da 1 a 3 giorni in caso di ostinazione e refrattarietà al rispetto delle regole. La sospensione dalle lezioni sarà prevista anche nel caso in cui siano state disegnate immagini oscene o se siano state scritte parole offensive della dignità della persona.

ART. 16: USO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BIBITE & SNACK

1. Le/gli alunne/i sono tenuti a rispettare, a non danneggiare i distributori automatici di bevande e snack e ad utilizzarli solo prima di entrare in classe, durante l'intervallo o al termine delle lezioni.

2. Sanzioni

Le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno sanzionate con:

- rimprovero verbale e annotazione sul registro di classe;
- comunicazione scritta alla famiglia.

ART. 18: USO DEL TELEFONO CELLULARE O DI ALTRE APPARECCHIATURE

1. Le/gli alunne/i:

a. non devono usare a scuola i propri smartphnnone o altra apparecchiatura al fine di riprendere suoni e/o immagini.

2. Sanzioni

Nel caso in cui lo studente sia sorpreso a immortalare qualunque evento svolto all'interno della scuola , il docente provvederà al ritiro immediato del cellulare, che verrà custodito in Presidenza e riconsegnato al termine delle lezioni, con la conseguenziale sospensione pari a giorni 15.

ART. 17: COMPORTAMENTI CONTRARI ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

1. Gli/le alunni/e

a. sono tenuti/e ad osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni relative alla sicurezza illustrate dai docenti di classe;

b. sono tenuti/e ad osservare diligentemente le norme di comportamento durante la simulazione di abbandono edificio.

2. Sanzioni

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporta:

- annotazione sul registro di classe;
- incidenza sulla valutazione quadrimestrale del comportamento.

ART. 18: VIOLAZIONE VERBALE, INTIMIDAZIONE O PRESSIONE PSICOLOGICA

1. Gli/le alunni/e

a. sono tenuti/e ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti di compagni della propria o di altre classi o dei loro familiari; si pretende la non configurazione, in nessuna maniera, di ogni forma o tipologia di bullismo.

b. non rivolgeranno ad essi espressioni irrispettose o minacciose, gesti irrispettosi;

c. non rivolgeranno ad essi intimidazioni o pressioni psicologiche;

2. Sanzioni

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporta:

- nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia;

- incidenza sulla valutazione quadrimestrale del comportamento;

- sospensione da 1 a 15 giorni, a secondo la gravità di quanto configurato.

ART. 19: VIOLAZIONE FISICA

1. Gli/le alunni/e

a. sono tenuti/e ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti di compagni della propria o di altre classi o dei loro familiari;

b. non useranno mai verso di essi violenza fisica come forma di prevaricazione intenzionale.

2. Sanzioni

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporta sospensione automatica pari a giorni 15, immediata comunicazione alla famiglia.

Augusta, lì 20/10/2023

Il Coordinatore Scolastico

Ing. Roberto Formica

(Firma autografa sostituita a
mezzostampa ex art.3,co.2,D.Lgs 39/93)

